WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser
Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klauser
Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp
Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	85i
del:	2014
autore:	Dr. Alfredo Molinari Dr. Peter Winkler

A tutti gli architetti ed ingegneri

Cassa di previdenza INARCASSA: inapplicabilità del contributo integrativo del 4% sul fatturato estero

Finalmente è stato sancito che le società di ingegneria, gli studi associati ed i singoli professionisti dovranno versare ad INARCASSA il contributo oggettivo del 4% solo per le prestazioni svolte in Italia e non per quelle svolte all'estero.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia,[1] ha approvato la delibera di INARCASSA con cui era stato introdotto il punto 5.1 bis al Regolamento di Previdenza per Architetti e Ingegneri. Tale modifica sana il problema normativo determinato dalla legge di stabilità per il 2013[2]. Essa, recependo alcune disposizioni comunitarie, a far data dal 1° gennaio 2013 aveva previsto l'obbligo di emettere fattura per tutte le prestazioni, anche se non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale[3]. La conseguenza è stata l'inserimento del fatturato estero nel calcolo della base imponibile ai fini del versamento del contributo previdenziale integrativo.

Questa disposizione ha avuto un evidente impatto negativo sulla competitività dei professionisti italiani nel mercato estero.

Con la recente modifica al Regolamento INARCASSA viene ripristinato il livello di contribuzione originario. In particolare il suddetto punto 5.1 bis prevede con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 che non rientrano nel volume di affari professionale complessivo ai fini Iva i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del D.P.R. 633/1972.

Pertanto su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad INARCASSA. Ciò significa che:

- laddove in passato sia già avvenuta la rivalsa del 4% sul committente allora essa va versata;
- d'ora in avanti non deve più essere applicato sulle fatture estere il contributo integrati-

1 Approvazione ministeriale pervenuta il 7 agosto 2014
2 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - G.U. n. 302 del 29/12/2012 - S.O. n. 212
3 Art. 21, comma 6 bis, D.P.R. 633/1972

vo del 4%.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti
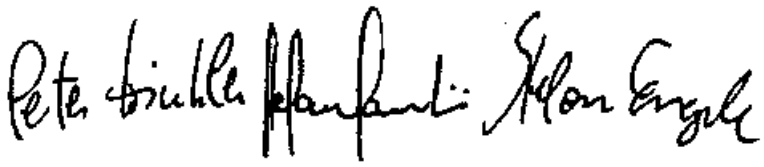
Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili